

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2423 del 19/12/2019

Seduta Num. 45

Questo giovedì 19 **del mese di** dicembre
dell' anno 2019 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bianchi Patrizio	Assessore
2) Corsini Andrea	Assessore
3) Costi Palma	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Mezzetti Massimo	Assessore
6) Petitti Emma	Assessore
7) Venturi Sergio	Assessore

Presiede l'Assessore Bianchi Patrizio
attesa l'assenza del Presidente, ai sensi dell'art. 3, comma 2 L.R. 14/89

Funge da Segretario l'Assessore: Costi Palma

Proposta: GPG/2019/2480 del 12/12/2019

Struttura proponente: SERVIZIO BILANCIO E FINANZE
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Assessorato proponente: ASSESSORE AL BILANCIO, RIORDINO ISTITUZIONALE, RISORSE UMANE
E PARI OPPORTUNITÀ

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE CON
AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
AI SENSI DELL'ART. 15, L. N. 241/1990 E SS.MM.II. E DELL'ART.5 COMMA 6
DEL D.LGS. N. 50/2016 - TRIENNIO 2020-2022

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Onelio Pignatti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamato l'art. 17 della Legge n. 449/1997 che ha trasferito alle Regioni, dal 1° gennaio 1999, le competenze in materia di tasse automobilistiche, come regolamentato con D.M. 25 novembre 1998, n. 418;

Viste:

- la Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4, che ha individuato, all'art. 1, l'Automobile Club d'Italia (ACI) quale soggetto abilitato a ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale mediante la stipula di apposita convenzione;
- la legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 che all'art. 26 "Attività di supporto per l'applicazione della tassa automobilistica", al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica, autorizza la Giunta regionale a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con legge 20 marzo 1975, n. 70 ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione per lo svolgimento delle attività inerenti all'applicazione del tributo, di durata triennale;
- la propria Deliberazione n. 2342 del 21 dicembre 2016, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione valido per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 con l'Automobile Club d'Italia di servizi in materia di tasse automobilistiche e in particolare: gestione degli archivi regionali, organizzazione e gestione dei collegamenti telematici, riscossione, supporto operativo alla gestione contabile, controllo di merito, gestione delle comunicazioni ai contribuenti in sede di precontenzioso, organizzazione e gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti, gestione delle istanze di rimborso, gestione delle esenzioni disabili, gestione delle sospensioni di imposta;
- la Convenzione di cui sopra, sottoscritta in data 27 febbraio 2017 tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia, valida per il periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;

Visti:

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che dispone che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce le condizioni da soddisfare affinché gli accordi conclusi esclusivamente tra due o più amministrazioni non rientrino nell'ambito di applicazione del "Codice dei contratti pubblici";
- l'art. 4, comma 5, secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 953/1982, la tassa automobilistica è applicata ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), gestito dall'Automobile Club d'Italia, e che sulla base di tali risultanze la Regione applica la tassa dovuta dai soggetti residenti nel territorio regionale;
- ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, l'Automobile Club d'Italia gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici;
- l'Automobile Club d'Italia, ente pubblico non economico, dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e dell'esperienza pluriennale di gestione del servizio in materia di tasse automobilistiche e detiene le tecnologie idonee e le informazioni necessarie alla Regione per svolgere i compiti di cui all'art. 17 L. 449/1997, nonché per garantire la continuità del servizio stesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 13/2007, in sostanziale

prosecuzione delle attività che l'Automobile Club d'Italia ha esercitato per conto della Regione Emilia-Romagna fino al 31 dicembre 2019;

- l'Automobile Club d'Italia rende disponibili i procedimenti necessari allo svolgimento dei compiti di interesse della Regione Emilia-Romagna in materia di tassa automobilistica e la Regione coopera con A.C.I. per garantire la completa e corretta alimentazione della banca dati regionale tramite la trasmissione di flussi di informazioni di cui è a diretta conoscenza;

Ritenuto opportuno, pertanto, procedere all'approvazione dello schema di Accordo di Cooperazione tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia, Allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, quale accordo tra Enti pubblici per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e di cooperazione, ognuno in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli;

Acquisito il Prospetto economico, Allegato B), delle somme da corrispondere ad ACI a titolo di ristoro per l'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 e all'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 in materia di tasse automobilistiche regionali, parte integrante e sostanziale dello schema dell'Accordo di Cooperazione, che contestualmente si approva con il presente provvedimento per regolare i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia;

Acquisito altresì l'Allegato C) "Schema di Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679", parte integrante e sostanziale dello schema dell'Accordo di Cooperazione, che contestualmente si approva con il presente provvedimento per regolare la disciplina dei rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali;

Considerato che gli oneri finanziari afferenti all'attuazione complessiva del presente provvedimento troveranno copertura nei limiti degli stanziamenti recati sul capitolo U05710 "Oneri per l'accertamento e la riscossione

delle tasse automobilistiche regionali. Spese obbligatorie.” del Bilancio per l’esercizio finanziario 2020 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2021 e 2022;

Visti:

- la L.R. 15 novembre 2001 n. 40, per quanto applicabile;
- la L.R. 26 novembre 2001 n. 43 e ss.mm.ii.;
- le LL.RR. 27 dicembre 2018 n. 25 e n. 26;
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- la propria deliberazione n. 122 del 28 gennaio 2019 avente per oggetto “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;
- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 14 del 30 luglio 2019;

Richiamate:

- la propria deliberazione n. 2416/2008 ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- la propria deliberazione n. 468 del 10/04/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia - Romagna;
- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposto in attuazione della

deliberazione della Giunta regionale n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità"

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di Accordo di Cooperazione fra la Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia per la gestione delle attività di cui all'art. 1 della Legge regionale 26 aprile 1999, n. 4 e all'art. 26 della Legge regionale 26 luglio 2007, n. 13 in materia di tasse automobilistiche regionali, relativamente al periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022, Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni provvederà, in attuazione della normativa regionale vigente, a stipulare e sottoscrivere con l'Automobile Club d'Italia l'Accordo di Cooperazione di cui sopra Allegato A) e relativi Allegato B) ed Allegato C), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che in fase di sottoscrizione lo stesso è autorizzato ad apportare modifiche di carattere non sostanziale, che non ne alterino il contenuto;
3. di dare atto che gli oneri finanziari afferenti all'attuazione complessiva del presente provvedimento, troveranno la necessaria copertura nell'ambito dello stanziamento previsto al capitolo **U05710** "Oneri per l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche regionali. Spese obbligatorie" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli esercizi 2021 e 2022, nel rispetto dei principi previsti dalla normativa contabile vigente;
4. di dare atto altresì che all'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico del capitolo sopraindicato, alla liquidazione degli oneri, nonché alla quantificazione dei

costi dei ristori da corrispondere ad ACI per l'esecuzione delle attività per ogni anno solare nonché per le parti a consumo, provvederà con propri atti formali il Dirigente regionale competente, nel rispetto della normativa regionale vigente, dei principi e postulati contabili previsti dal D.lgs. n. 118/2001 e ss.mm.ii., ed in applicazione delle modalità procedurali indicate dalla propria delibera n. 2416/2008 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto nell'art. 11 dell'Accordo di Cooperazione allegato alla voce "Ristori somme impegnate da ACI" e secondo le modalità indicate nell'art. 12 "Modalità di ristoro e pagamento";

5. di stabilire, altresì, che l'Accordo di Cooperazione avrà decorrenza, per le ragioni indicate in premessa, **dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2022;**
6. di dare atto, infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

ALLEGATO A)

***SCHEMA DI ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E
L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)***

TRA

la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via A. Moro n. 52, codice fiscale 80062590379 (di seguito Regione), legalmente rappresentata dal Dott. Francesco Raphael Frieri, nella sua qualità di Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, autorizzato alla stipula del presente Accordo di cooperazione con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____

E

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell' Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio del 1945, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI,

premessso

- a) che la Legge n. 449/97, "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", all'art. 17, comma 10, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 1999, la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali siano demandati alle regioni a statuto ordinario e svolti con le modalità stabilite con decreto da emanarsi a cura del Ministero delle Finanze;
- b) che il D.M. n. 418/98, "Regolamento recante norme per il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni in materia di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e contenzioso relative alle tasse automobilistiche non erariali", all'art. 2, comma 1, stabilisce che il controllo e la riscossione delle tasse automobilistiche sono effettuati direttamente dalle regioni, anche ricorrendo all'istituto dell'avvalimento;
- c) che la Regione, con Legge regionale n. 4/1999, ha individuato l'Automobile Club d'Italia quale soggetto abilitato a ricevere, a decorrere dal 1° gennaio 1999, i pagamenti della tassa automobilistica regionale, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.M. 418/1998, tramite la sottoscrizione di un accordo tra Enti pubblici per disciplinare lo svolgimento in

collaborazione di attività di interesse comune, di seguito "Accordo di cooperazione" o solamente "Accordo";

- d) che, ai sensi dell'art. 26 della Legge regionale n. 13/2007 e tenuto conto dell'adeguamento delle previsioni normative regionali al principio di distinzione tra funzioni di indirizzo politico e competenze dirigenziali, al fine di ottimizzare la gestione della tassa automobilistica regionale, il Dirigente regionale competente è autorizzato a stipulare con l'Automobile Club d'Italia, riconosciuto con Legge 20 marzo 1975, n. 70 Ente pubblico non economico preposto a servizi di pubblico interesse, apposita convenzione, quale Accordo di cooperazione per lo svolgimento delle attività inerenti l'applicazione del tributo, di durata triennale;
- e) che, ai sensi dell'articolo 5 del proprio Statuto, l'ACI gestisce con la propria organizzazione e con separata evidenza nel proprio bilancio: a) il Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) istituito presso l'A.C.I. con R.D.L. 15 marzo 1927 n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510; b) i servizi in materia di tasse automobilistiche affidati all'A.C.I. dalle Regioni e dalle Province Autonome; c) tutti gli altri servizi che potranno essere delegati o affidati all'A.C.I. dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti Pubblici. Per lo svolgimento dei servizi di cui alle lettere b) e c), l'A.C.I. si avvale degli Uffici degli AC;
- f) che l'ACI dispone della necessaria organizzazione amministrativa e strumentale e della esperienza pluriennale di gestione del servizio in materia di tasse automobilistiche e detiene le tecnologie idonee e le informazioni necessarie alla Regione per svolgere i compiti di cui all'art. 17 L. 449/1997, nonché per garantire la continuità del servizio stesso in corrispondenza con le aspettative regionali;
- g) che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 953/1982, la tassa automobilistica è applicata ai veicoli iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.), gestito da ACI, e che sulla base di tali risultanze la Regione applica la tassa dovuta dai soggetti residenti nel territorio regionale che siano proprietari del veicolo o utilizzatori sulla base di un contratto di locazione o acquirenti con patto di riservato dominio o usufruttuari;
- h) che l'ACI rende disponibili i procedimenti necessari allo svolgimento dei compiti di interesse della Regione in materia di tassa automobilistica, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, gli Automobile Club provinciali e la Società in house ACI Informatica S.p.A., assicurando al contempo le necessarie e connesse procedure finalizzate alla verifica del regolare adempimento dell'obbligo tributario, nonché quelle di assistenza e consulenza ai contribuenti, oltre alla compatibilità con l'archivio unico nazionale e gli

archivi regionali, relativi alla tassa automobilistica, costituiti presso le altre Regioni e Province Autonome;

- i) che la Regione collabora con ACI per garantire la completa e corretta alimentazione della banca dati regionale tramite la trasmissione di flussi di informazioni di cui è a diretta conoscenza, finalizzati al controllo su intestatari deceduti, su società cessate o in procedura concorsuale, su veicoli in possesso di requisiti soggettivi od oggettivi che esimono dall'obbligo di pagamento del tributo, su provvedimenti adottati dalla stessa struttura regionale competente che stabiliscano un diverso piano di rientro del carico tributario pendente, nonché l'informazione relativa all'infruttuosa attività di recupero coattivo finalizzata alla radiazione dei veicoli dal PRA ;
- j) le attività di cui al presente Accordo di cooperazione sono svolte dalle Parti anche ai sensi dell'art. 4, comma 5 secondo periodo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- k) che, così come previsto dall'art. 5 comma 6 D.lgs. n. 50/2016
 - a. l'Accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
 - b. l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;
 - c. le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
- l) che sono soddisfatte le condizioni di cui all'art. 15 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- m) che l'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD), prevede che i pagamenti con modalità informatiche, eseguiti nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, avvengano tramite la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di pagamento abilitati, messa a disposizione dall'Agid;
- n) che il Reg. UE 2016 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, detta disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- o) vista la comunicazione di AGID alle Regioni e Province Autonome del 05/10/2017;

- p) vista la delibera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 21/06/2018;
- q) visto l'art. 56 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997;
- r) visto il parere dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 956-1004/2018 in materia IVA.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE

Articolo 1

Oggetto dell'Accordo di Cooperazione.

1. La Regione e l'ACI, nella sua integrale configurazione federativa comprendente gli Automobile Club provinciali, cooperano, ognuno in ottemperanza alle proprie finalità e prerogative istituzionali, per la gestione della fiscalità dei veicoli e delle connesse ripercussioni di natura ambientale, allo scopo di garantire servizi di riscossione e assistenza efficienti, contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale, la tutela dei diritti dei cittadini automobilisti e dell'ambiente, nonché per garantire una mobilità sostenibile, anche mediante il sinergico aggiornamento dell'archivio regionale delle tasse automobilistiche ed il Pubblico Registro Automobilistico.
2. Per la realizzazione degli intenti di cui al comma 1 la cooperazione tra Regione ed ACI si innesta su più fronti per:
 - 2.1 la gestione degli archivi regionali, di cui al successivo art. 2, per aggiornare e gestire, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e dei dati messi a disposizione dalla Regione, l'Archivio Regionale Integrato delle Tasse Automobilistiche, quale porzione autonoma dell'Archivio Nazionale nelle sue declinazioni attuale (SGATA) e futura;
 - 2.2 la digitalizzazione dei processi, di cui al successivo art.3, per garantire, in applicazione del CAD, la digitalizzazione di tutti i procedimenti di gestione e l'eliminazione dell'uso della carta;
 - 2.3 l'innovazione, di cui al successivo art. 4, per garantire la costante innovazione dei procedimenti al fine di migliorare la qualità dei servizi e la gestione dei procedimenti di integrazione delle banche dati ai fini della predisposizione di strumenti di monitoraggio e gestione dei tributi automobilistici finalizzati in particolare al contrasto all'elusione ed evasione fiscale;
 - 2.4 il controllo di qualità, di cui al successivo art. 5, per il costante controllo di qualità di tutti i procedimenti e provvedimenti oggetto del presente accordo di cooperazione;

2.5 il controllo di gestione, l'amministrazione, la riconciliazione e la rendicontazione pagamenti, di cui al successivo art. 6, per garantire l'attività amministrativa propedeutica e necessaria per l'avvio ed il mantenimento dei procedimenti e delle procedure oggetto del presente accordo di cooperazione e per la formazione degli atti conseguenti, nonché per assicurare i procedimenti di incasso, di rendicontazione e di riconciliazione delle tasse automobilistiche, garantendo la multicanalità e l'utilizzo dei pagamenti in modalità elettronica e cumulativa, al fine di facilitare l'accesso ai contribuenti e semplificare le procedure di calcolo e versamento;

2.6 la privacy e la trasparenza, di cui al successivo art. 7, per garantire il trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Europeo 2016/679 e per implementare procedure di controllo di gestione di supporto alle decisioni strategiche mediante gli applicativi datamart e datawarehouse;

2.7 il controllo di merito, di cui al successivo art. 8, per individuare gli omessi, insufficienti ed i tardivi versamenti delle tasse automobilistiche, ai fini del recupero dell'evasione ed elusione fiscale e per individuare le posizioni tributarie assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada".

2.8 Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti, di cui al successivo art. 9, per garantire, ognuno per la parte di propria competenza, attraverso le proprie strutture, l'assistenza verso i cittadini in ogni fase del processo di riscossione, controllo, recupero e rimborso, esenzione e sospensione, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarietà con i sistemi regionali, nonché per garantire i procedimenti di assistenza anche attraverso il telefono ed internet.

Articolo 2

Gestione degli archivi regionali.

1. ACI aggiorna e gestisce, sulla base dei dati del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) e dei dati messi a disposizione dalla Regione, l'Archivio Regionale Integrato delle Tasse Automobilistiche, quale porzione autonoma dell'Archivio Nazionale delle nelle sue declinazioni attuali (SGATA) e futura.
2. ACI costituisce l'Archivio Regionale Integrato delle Tasse Automobilistiche:
 - a. sulla base dei dati relativi all'intestazione del proprietario, dell'usufruttuario dell'acquirente con patto di riservato dominio o dell'utilizzatore sulla

base del contratto di leasing e ad ogni altra trascrizione che la legge preveda debba essere annotata al P.R.A.,

b. sulla base dei tecnici annotati sulla carta di circolazione rilasciata dagli uffici della Motorizzazione civile,

c. sulla base della residenza nel territorio regionale del soggetto obbligato d'imposta, certificato dall'anagrafe comunale per le persone fisiche o dalla camera di commercio per le persone giuridiche.

3. La Regione affida la gestione dell'Archivio regionale ad ACI, che lo aggiorna sulla base dei dati delle riscossioni, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta, dei rimborsi, delle immatricolazioni, dei veicoli provenienti dalle altre Regioni o Province Autonome a seguito di variazione di residenza, trasferimento di proprietà o cessione in regime di diritto reale di godimento o leasing ed in generale con tutti i dati relativi alle variazioni dello status fiscale, giuridico e tecnico dei veicoli, come desunte sulla base del P.R.A. e degli archivi di cui al comma 1.

4. L'Archivio è costituito ed aggiornato quale porzione regionale ed integrata del più ampio Archivio Nazionale. ACI garantisce il costante allineamento dei due archivi, compatibilmente con le procedure di aggiornamento e trasferimento dati adottate dal gestore dell'archivio nazionale e assicurandone l'accesso e la bonifica tramite specifici gestionali da parte di tutti i soggetti autorizzati dalla Regione.

5. L'Archivio è, in linea con la normativa dettata dal CAD, un archivio aperto ed interoperabile ed è strutturato per ricevere i dati dall'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente e dalle Camere di Commercio.

6. I dati contenuti in Archivio costituiscono il ruolo regionale della tassa automobilistica. Sulla base di essi sono determinati:

a. il soggetto passivo di imposta;

b. il periodo di imposta;

c. la tassa dovuta;

d. le sanzioni e gli interessi;

e. le cause di sospensione e esenzione.

7. Sull'Archivio sono implementate le seguenti funzioni, finalizzate anche all'autonomo utilizzo da parte della Regione:

a. calcolo del dovuto on line;

b. controllo di merito per la verifica periodica della regolarità delle posizioni tributarie;

- c. estrazione, per i periodi selezionati, delle posizioni irregolari per insufficiente, tardivo e omesso pagamento;
 - d. radiazioni d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 del Codice della Strada, che consiste nella individuazione dei veicoli assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio sulla base dei parametri di volta in volta impostati in ottemperanza delle direttive regionali.
8. ACI implementa sull'Archivio i software di gestione del tributo e del rapporto con il contribuente quali:
- a. il "software gestionale della visura fiscale" che consiste nella estrazione di tutti i dati relativi alla posizione fiscale dei veicoli appartenenti ad un medesimo codice fiscale ed in particolare: sui versamenti effettuati e sulle procedure di recupero in corso. E' inoltre previsto il rilascio di ricevuta o attestazione o dispositivo in tempo reale ed in formato elettronico con archiviazione ottica dello stesso a termini di legge;
 - b. il "software gestionale dei rimborsi, delle esenzioni e delle sospensioni di imposta", con aggiornamento, previo controllo di merito, della base dati in tempo reale;
 - c. il "software di controllo del tributo e di supporto alle decisioni strategiche della Regione" quali: il datawarehouse e il sistema di integrazione delle banche dati su base ontologico semantica;
 - d. il "software per l'acquisizione in Archivio degli atti di data certa", che può essere utilizzato dalla Regione quando previsto e disciplinato dalla normativa regionale e statale;
 - e. i "software che gestiscono, controllano e registrano gli accessi" all'Archivio secondo i diversi livelli di abilitazione stabiliti dalla Regione e adottati da ACI;
 - f. il "software per l'acquisizione e gestione dei pagamenti cumulativi", previsti dalla normativa regionale a favore delle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria.
9. L'Archivio è di esclusiva proprietà regionale e la Regione ne ha la piena e incondizionata disponibilità. Ad ACI sono affidate le attività di gestione, aggiornamento e implementazione dell'Archivio, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1 e successivi, del D.M. n. 418/1998. La Regione individua i soggetti, pubblici e privati, cui ACI deve assicurare il pieno accesso all'archivio, senza ulteriori oneri a carico della Regione. E' assicurata da ACI la disponibilità informatica dell'archivio al termine del presente Accordo di Cooperazione.

Articolo 3

Digitalizzazione dei processi.

1. ACI garantisce la digitalizzazione di tutti i processi di gestione ed in particolare la formazione, circolazione e conservazione digitale di tutta la relativa documentazione in applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale e delle disposizioni regionali e statali per garantire: l'eliminazione della carta e la riduzione della spesa, la tutela ambientale, l'ottimizzazione ed accelerazione delle procedure di accesso ai servizi da parte dei cittadini, la maggiore sicurezza dei processi di formazione e conservazione dei documenti richiesti dalla normativa vigente e la maggiore tutela degli automobilisti.
2. Attraverso l'identificazione digitale dei soggetti interessati sono digitalizzati i processi in ingresso e uscita relativi a:
 - a) riscossione, in particolare quello di rilascio e conservazione della ricevuta;
 - b) rimborso, esenzione e sospensione d'imposta;
 - c) recupero bonario, fatta salva l'esigenza di raggiungere con la comunicazione anche i soggetti privi di un indirizzo o di un identificativo digitale;
 - d) di amministrazione delle attività affidate agli Studi di Consulenza Automobilistica autorizzati ai sensi della legge 264/91.
3. La Regione, nell'ottica di una piena collaborazione, fornisce le indicazioni per accelerare il processo di innovazione e verifica il raggiungimento degli obiettivi, sulla base dei riscontri che riceve dai contribuenti.
4. La Regione, attraverso l'utilizzo dell'applicativo GEDI messo a disposizione da ACI, assicura l'acquisizione digitalizzata della documentazione prodotta dal cittadino e acquisita in fase di assistenza e riesame di atti accertamento e recupero coattivo del tributo.

Articolo 4 Innovazione.

1. La Regione e ACI collaborano per garantire la costante innovazione dei procedimenti al fine di migliorare i servizi fiscali per i cittadini e gli operatori del settore.
2. ACI, al fine di soddisfare le primarie esigenze di accesso dei cittadini e per semplificare le procedure di incasso dei soggetti autorizzati, nonché per armonizzare il complesso e

diversificato sistema di norme, procedure e modalità di riscossione adottate negli anni dalle Regioni e dalle Provincie Autonome, mette a disposizione le seguenti procedure:

- a) gestione digitale dei pagamenti arretrati a seguito di avviso di pagamento;
- c) gestione digitale dei pagamenti per le Grandi Flotte che esercitano il noleggio a lungo termine
- d) gestione della "domiciliazione della tassa automobilistica" se prevista dalla Regione;
- e) gestione informatizzata della "Rateizzazione" della tassa automobilistica, qualora prevista dalla normativa regionale.

3. Per migliorare l'azione di contrasto dell'evasione fiscale e di gestione della fiscalità e della mobilità dei veicoli, anche ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela ambientale e su questi temi favorire forme evolute di cooperazione sul territorio con tutti gli Enti locali, ACI e Regione cooperano per la realizzazione di un progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica, i cui ambiti di intervento (dominio) ed i requisiti tecnici e tempistica saranno definiti in un documento tecnico congiunto.
4. Le banche dati utilizzate, tra le quali l'Archivio Regionale ed il P.R.A., sono messe a disposizione dalla Regione o dall'ACI, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy e sono trattate, nel rispetto delle norme vigenti, esclusivamente per le predette finalità.
5. Le informazioni, i report ed ogni dato utile per il perseguimento delle finalità di cui al precedente comma 3, sono messe dalla Regione a disposizione degli Enti locali territoriali, per le rispettive attività istituzionali, finalizzate al contrasto all'elusione ed evasione fiscale. A tal fine ACI garantisce l'estrazione dei dati dall'archivio regionale della tassa automobilistica di proprietà della Regione e fornisce l'assistenza tecnica necessaria per le finalità di cui al richiamato comma 3.
6. ACI garantisce per tutta la durata del progetto operativo di integrazione banche dati basato sulla semantica ontologica di cui al comma 3, consulenza, assistenza tecnica e supporto operativo alle attività ed alle azioni di recupero, assicurando altresì assistenza con i propri Uffici e gli Automobile Club provinciali.

Articolo 5

Controllo di qualità.

1. ACI e Regione cooperano per migliorare costantemente la qualità dei procedimenti e dei provvedimenti assunti mediante:
 - a) il controllo di qualità dei dati presenti sul ruolo tributario;
 - b) il controllo di qualità dei dati estratti ai fini delle attività di recupero;
 - c) il controllo di qualità dei provvedimenti di accoglimento, riforma o riconsiliazione delle istanze, richieste e contestazioni prodotte dai contribuenti.

Articolo 6

Controllo di gestione, amministrazione, riconciliazione e rendicontazione pagamenti.

1. Per garantire l'attività amministrativa propedeutica e necessaria per l'avvio ed il mantenimento dei procedimenti e delle procedure oggetto del presente Accordo di cooperazione e per la formazione degli atti conseguenti, le Parti, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, istituiscono una Commissione Paritetica formata da due rappresentanti della Regione, di cui uno con funzioni di coordinamento, e due rappresentanti di ACI. I rappresentanti possono farsi coadiuvare di volta in volta dalle professionalità richieste dall'ordine del giorno.
2. La Commissione Paritetica di cui al comma 1 è convocata dal coordinatore che redige altresì l'ordine del giorno ed il verbale della riunione.
3. La Commissione ha il compito di analizzare lo stato di attuazione dei procedimenti, la loro rispondenza ai livelli di servizio dichiarati, formulare proposte di miglioramento ed ottimizzazione, definire aspetti applicativi ed interpretativi delle norme e risolvere ogni criticità che dovesse manifestarsi nella esecuzione del presente Accordo tra le parti o in danno dei cittadini nell'interesse dei quali le parti perseguono i loro obiettivi istituzionali.
4. Le Parti si riservano la facoltà, in relazione alle proprie funzioni e prerogative istituzionali, di procedere alla modificazione, integrazione o rinuncia di una o più delle attività di cui al presente Accordo di Cooperazione, quando il loro mantenimento ed il modello organizzativo e gestionale non

siano ritenuti funzionali o non rispondano più ai principi di efficienza, efficacia, economicità e tutela dell'interesse pubblico.

5. Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, ACI provvederà ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio, di tutti gli applicativi e delle procedure organizzative interessate.
6. Nell'ipotesi di modifiche normative che determinino variazioni nell'erogazione delle attività in oggetto, la Regione concorderà con l'ACI tempi e modalità di adeguamento delle procedure organizzative ed informatiche, definendo altresì, anche nell'interesse dei contribuenti, gli eventuali aspetti interpretativi ed applicativi di competenza delle nuove norme in vigore.
7. La Regione e l'ACI cooperano per la gestione dei procedimenti di riscossione della tassa automobilistica, per assicurare la corretta attribuzione del pagamento, la rendicontazione e la riconciliazione delle tasse automobilistiche, garantendo la multicanalità e l'utilizzo dei pagamenti in modalità elettronica e cumulativa, al fine di facilitare l'accesso ai contribuenti e semplificare le procedure di calcolo e versamento.
8. Per la riscossione della tassa automobilistica la Regione si appoggia alla piattaforma pagoPA attraverso il servizio denominato pagoBollo, progettato e realizzato in collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale e ACI, con il supporto del Team per la Trasformazione Digitale del Governo Italiano, servizio completamente integrato con il Sistema pagoPA, del quale ne costituisce l'estensione funzionale specializzata alla gestione dei pagamenti relativi alle tasse automobilistiche. A questo riguardo ACI, in qualità di detentore del dato delle riscossioni attraverso il servizio pagoBollo, cura il procedimento di riconciliazione tra i bonifici attesi e quelli effettivamente presenti sul conto specifico della Regione, utilizzato per i riversamenti delle somme riscosse da parte dei prestatori dei servizi di pagamento, fornendo alla Regione apposite rendicontazioni.
9. La Regione viene supportata da ACI nelle procedure di controllo di gestione e di sostegno alle decisioni strategiche mediante gli strumenti del datamart e datawarehouse, così come previsto nel precedente art. 1 comma 2.6.

Articolo 7
Privacy e trasparenza.

8. Le parti garantiscono il trattamento dei dati personali in conformità al Regolamento Europeo 2016/679.
9. Il Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio della tassa automobilistica è la Giunta della Regione Emilia-Romagna.
10. ACI è "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati).
11. I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato al presente accordo di cooperazione (Allegato C).

Art. 8
Controllo di merito

1. Le parti cooperano per le attività di verifica del mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle tasse automobilistiche regionali, ai fini del recupero dell'evasione ed elusione fiscale, attivando processi di controllo incrociato tra le banche dati per rendere più efficace ed incisiva l'attività di recupero e per l'allineamento delle banche dati del P.R.A., della Motorizzazione e dell'Archivio Regionale Integrato delle Tasse Automobilistiche, quale porzione autonoma dell'Archivio Nazionale delle nelle sue declinazioni attuale (SGATA) e futura.
2. Per la realizzazione delle attività di verifica e controllo di cui al comma 1., la Regione ed ACI cooperano strutturando i controlli nelle distinte fasi del "controllo di merito", del "passaggio a recupero" e della verifica delle condizioni per l'attivazione del procedimento di "radiazione d'ufficio" del veicolo dal P.R.A., ai sensi dell'articolo 96 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada".
3. Il procedimento di "controllo di merito", le cui specifiche e tempistiche sono concordate tra le parti, consiste:
 - a) nella verifica incrociata sull'Archivio regionale tra i dati presenti su: "Archivio tributario" (in particolare tenendo conto dei dati presenti negli "Atti data certa" e in "Atti e formalità"), "Versamenti", "Regimi speciali" e "Gestione rimborsi", ed è finalizzata alla generazione dei flussi contenenti le posizioni irregolari;

- b) nella congiunta e proficua collaborazione tra Regione e ACI per l'attivazione di controlli automatizzati e sull'analisi di un congruo numero di posizioni estratte, per garantire una migliore performance e per ottimizzare le risorse e i tempi;
- e) nella segnalazione di irregolarità al contribuente, attraverso una comunicazione che consenta all'amministrazione regionale una fattiva collaborazione con il cittadino per l'acquisizione di documentazione in data certa, attraverso tutte le reti territoriali ACI presenti sul territorio e presso le agenzie di pratiche auto abilitate dalla Regione.

4. Il procedimento di "passaggio a recupero" consiste:

- a) nella comunicazione da parte di ACI alla Regione delle posizioni irregolari estratte, garantendo la tempestiva e completa trasmissione dei relativi flussi;
- b) nella predisposizione da parte della Regione degli atti di accertamento e di recupero, attraverso la notifica via Pec e, ove non possibile, all'indirizzo validato dalla banca dati dell'Anagrafe tributaria, entro i termini di prescrizione previsti per legge;
- c) nel controllo di qualità che la Regione effettua sui flussi trasmessi da ACI, finalizzato a verificare la correttezza delle richieste rispetto alle risultanze delle posizioni già accertate per annualità precedenti e sulla base del ruolo regionale;
- d) nell'acquisizione da parte di ACI sull'Archivio Regionale Integrato delle Tasse Automobilistiche dei pagamenti, degli atti e dei dati aventi rilevanza legale che la Regione, a seguito dell'accoglimento o della ricusazione delle istanze del contribuente, acquisisce sulla banca dati regionale del ruolo tributario.

5. Il procedimento di "radiazione d'ufficio ai sensi dell'articolo 96 "Radiazione d'ufficio" del Codice della Strada consiste:

- a) nell'individuazione delle posizioni tributarie assoggettabili alla procedura di radiazione d'ufficio;
- b) nella bonifica dell'Archivio Regionale Integrato delle Tasse Automobilistiche. A tal fine la Regione ed ACI, sulla base di apposita pianificazione e condivisione delle attività, cooperano per dare applicazione alle procedure previste dall'articolo 96 cds.

Art. 9

Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti.

1. Le parti garantiscono l'assistenza ai cittadini attraverso le proprie strutture pubbliche nel momento del pagamento spontaneo della tassa, nella fase di controllo, recupero e rimborso, esenzione e sospensione, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni, assicurando l'integrazione e la complementarietà con i sistemi regionali.
2. La Regione ed ACI, nel preminente interesse dei contribuenti e degli automobilisti per l'accesso alle informazioni concernenti il proprio status fiscale, la propria posizione debitoria, le norme che regolamentano l'obbligazione tributaria e per la tutela del diritto alla risoluzione delle relative controversie, cooperano per la realizzazione di un articolato, multicanale, diffuso e accessibile sistema di informazione e assistenza ai contribuenti, tramite le proprie strutture centrali e territoriali.
3. ACI, in particolare, attraverso le proprie strutture Territoriali:
 - a) fornisce informazioni di carattere sia generale che specifico sulla tassa automobilistica, anche attraverso il telefono ed internet;
 - b) fornisce consulenza e assistenza ai contribuenti in ogni fase del processo di riscossione, di accesso alle esenzioni e riduzioni di imposta, ai rimborsi e per la presentazione delle istanze correlate alla gestione del tributo, al fine di tutelare i diritti di accesso, garantire la massima trasparenza, prevenire gli errori e conseguentemente ridurre l'applicazione delle sanzioni e l'emissione degli atti di recupero della tassa automobilistica. L'assistenza al contribuente è garantita altresì attraverso un call center, con un numero telefonico ed indirizzo e-mail appositamente dedicati;
 - c) riceve istruisce e definisce, secondo la normativa vigente, le direttive e deleghe regionali, le contestazioni e istanze presentate dai contribuenti, correlate alle procedure di recupero bonario del tributo, le istanze di rimborso e quelle di esenzione disabili;
 - e) garantisce agli operatori commerciali di veicoli, che ne abbiano titolo, l'accesso alle procedure di messa in sospensione dei veicoli destinati alla rivendita;
 - f) assicura ai possessori e collezionisti di auto e moto storiche, che ne abbiano titolo, l'informazione, l'assistenza e la tutela per l'accesso alle eventuali riduzioni ed esenzioni di imposta;
 - g) predispone un sistema di acquisizione, trattazione e definizione delle domande, delle contestazioni e delle richieste di informazioni mediante procedura digitalizzata,

accessibile tramite internet dal sito della Regione e dal sito istituzionale di ACI;

4. La Regione attraverso le proprie strutture:

- a) detta le direttive, emana le circolari e garantisce attraverso il proprio portale l'accesso alle informazioni per un'informazione capillare ed omogenea sul territorio regionale;
- b) istruisce le domande di rateizzazione, adotta i relativi provvedimenti e attua le misure per garantire un'efficace e sostenibile azione di rientro in situazioni di comprovata difficoltà economica e di crisi aziendale;
- c) riceve, istruisce e definisce, secondo la normativa vigente, le istanze in autotutela e i reclami presentati avverso atti di accertamento e acquisisce la documentazione necessaria per la verifica delle contestazioni, garantendo un costante aggiornamento dell'Archivio tributario Integrato Regionale e della banca dati del ruolo regionale;
- d) fornisce al cittadino assistenza diretta di sportello presso le proprie strutture e attraverso un call-center dedicato e offre una continua assistenza attraverso funzionari appositamente formati e altamente specializzati;
- e) verifica l'operato degli uffici territoriali ACI attraverso la campionatura delle pratiche lavorate in fase di assistenza al contribuente nell'acquisizione delle domande di rimborso della tassa e di riconoscimento di benefici fiscali e, conseguentemente, adotta le determinazioni dirigenziali di rimborso e valida le domande di esenzione accolte dagli uffici ACI territoriali, confermando il possesso dei requisiti o negando l'esenzione in carenza di idonea certificazione;

5. Le imprese e le società di consulenza automobilistica, autorizzate dalla Provincia all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ai sensi della legge 264/1991, che, al 31 dicembre 2019, svolgano attività di assistenza, mantengono nel periodo transitorio del passaggio al nuovo sistema e sino e non oltre il 31 marzo 2020 le medesime abilitazioni in sola consultazione, sulla base della Convenzione sottoscritta tra Regione e ACI per il triennio 2017-2019.

Articolo 10

Decorrenza e durata dell'Accordo di Cooperazione

1. Il presente Accordo ha inizio a tutti gli effetti a partire dal 1° gennaio 2020 ed è valido sino al 31 dicembre 2022.
2. È facoltà delle parti interrompere unilateralmente l'Accordo di cooperazione prima della scadenza di cui al comma precedente, dandone all'altra parte con preavviso di almeno tre mesi.

3. Il presente accordo di cooperazione si interrompe nel caso in cui il tributo automobilistico venga soppresso. In tale caso vengono portate a termine le sole attività che si trascinano temporalmente e corrisposti i relativi rimborsi, salvo diverso accordo assunto tra le parti.

Articolo 11

Ristori somme impegnate da ACI

1. Il ristoro per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, è riportato nell'Allegato B, quale parte integrante del presente Accordo di cooperazione.
2. Il ristoro da corrispondere ad ACI per ogni anno solare di riferimento è pari a:
 - a) Euro 3.398.683,00 per il periodo che intercorre dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
 - b) euro 3.398.683,00 per il periodo che intercorre dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
 - c) euro 3.398.683,00 per il periodo che intercorre dal 01/01/2022 al 31/12/2022.
3. Eventuali ulteriori attività richieste ad integrazione del presente accordo di cooperazione, saranno oggetto di autonoma, preventiva e separata valutazione per il ristoro di quanto anticipato da ACI.
4. In caso di proroga della durata dell'Accordo o di anticipata rescissione, i ristori saranno quantificati in base ai giorni di proroga o di anticipata rescissione, fatte salve le procedure di conguaglio.

Articolo 12

Modalità di ristoro e pagamento

1. Il ristoro di cui all'articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI come segue:
 - a) in quattro soluzioni trimestrali per l'anno 2020 (01/01/2020 al 31/12/2020);
 - b) in quattro soluzioni trimestrali per l'anno 2021 (01/01/2021 al 31/12/2021);
 - c) in quattro soluzioni trimestrali per l'anno 2022 (dal 01/01/2022 al 31/12/2022).
2. Le note di rimborso sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di ricezione delle stesse da parte della Regione. La relativa rendicontazione dovrà pervenire alla Regione 20 giorni prima della data di emissione della fattura nota di rimborso.
3. Nell'ipotesi di mancata liquidazione nei termini pattuiti dei corrispettivi delle note di rimborso di cui al precedente

periodo, ACI potrà interrompere il servizio sino alla corresponsione di quanto dovuto, oltre gli interessi di legge e gli eventuali danni.

Articolo 13

Proprietà dei mezzi e programmi. Licenze d'uso

1. Al fine di eseguire i servizi previsti all'art. 1, l'ACI, tramite ACI Informatica mette a disposizione, in via non esclusiva:
 - a) il Sistema Informativo di ACI, in grado di garantire alla Regione Emilia-Romagna una infrastruttura tecnologica (hardware, software di base, reti di comunicazione) ad altissima resilienza ed affidabilità in quanto è rispondente alle specifiche definite dall'Agenzia per l'Italia Digitale ed ufficializzate da ACI nell'ambito delle procedure di qualifica come Polo Strategico Nazionale. In quest'ottica, l'architettura del sistema è predisposta per soddisfare esigenze di Business Continuity ed eventualmente di Disaster Recovery. Come ulteriore garanzia di qualità e controllo nelle prestazioni, tramite la Società in house "ACI Informatica", il sistema di gestione è certificato secondo le norme Iso9001, Iso20000, Iso27000, Iso14000, Iso50000, Iso22000. L'infrastruttura tecnologica è predisposta in funzione delle dimensioni del parco dei veicoli circolante nella Regione Emilia-Romagna e offre garanzie di scalabilità per ulteriori ed eventuali necessità di potenza elaborativa.
 - b) tutti i mezzi hardware diversi da quelli necessari agli eventuali intermediari per la riscossione ed i programmi applicativi (software), attuali e futuri, che sono e resteranno di sua esclusiva proprietà. Resteranno, altresì, di proprietà dell'ACI tutte le procedure automatizzate e non, utilizzate per la resa dei servizi, nella misura in cui detti programmi siano stati realizzati dall'ACI con l'utilizzo di propri mezzi e know-how e senza alcun apporto da parte della Regione, salvo la facoltà di acquisto in licenza d'uso da parte della Regione. Eventuali programmi di proprietà dell'ACI che dovessero essere installati su elaboratori di proprietà della Regione, di suoi enti o intermediari della riscossione dovranno intendersi concessi in licenza d'uso non esclusiva, per il solo tempo di durata della presente Accordo. La Regione non ha facoltà di modificare, elaborare, decompilare, disassemblare o alterare i programmi o parte di essi e, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge, non potrà riprodurre o duplicare i programmi concessi in licenza

d'uso. Inoltre, la Regione non potrà dare in visione a terzi o, comunque, divulgare il contenuto dei programmi, delle relative analisi e della relativa documentazione e ciò anche nel caso in cui ACI abbia dato in visione o provvisoriamente in uso alla Regione medesima copia dei programmi, delle analisi e della documentazione, per la valutazione della fornitura dei servizi.

2. I programmi di terze parti, anche se oggetto di modifiche per esigenze di interoperabilità, di cui ACI abbia ottenuto la disponibilità ai fini dei servizi, le relative analisi e documentazioni dovranno essere restituiti all'ACI, negli stessi termini e con le medesime modalità previste per i programmi di proprietà ACI.

Articolo 14

Tributi Aggiuntivi

1. Le norme del presente Accordo si applicano anche ai tributi che dovessero essere istituiti, nell'ambito delle tasse automobilistiche regionali, in aggiunta o sostituzione a quelli previsti dalle vigenti norme.

Articolo 15

Difformità dei procedimenti adottati

1. Qualora una delle parti riscontri difformità nella esecuzione dei procedimenti di cui all'Accordo di cooperazione, provvederà sulla base di rapporti circostanziati, a richiedere all'altra tramite PEC o raccomandata a. r., l'immediato ripristino delle condizioni stabilite

Articolo 16

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia derivante o connessa alla presente Convenzione, ove la Regione sia parte attrice o convenuta, è competente il Foro di Bologna con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Articolo 17

Registrazione

1. Per la presente Convenzione non vi è obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 5 della tabella allegata al Testo Unico dell'imposta di registro, approvata con DPR 26/4/1986, n. 131.
2. Tutte le spese derivanti dal presente atto, in caso di registrazione, sono a totale carico della parte richiedente.

Articolo 18

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si rinvia alle disposizioni normative vigenti.

Letta, approvata e sottoscritta.

Per la Regione Emilia-Romagna

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Direttore Generale

Il Presidente

Francesco Raphael Frieri

Angelo Sticchi Damiani

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2022

Rimborsi in Euro - Procedimenti esenti IVA ai sensi art.4 co.5 e art.2 co.3 lett a) del DPR 633/72

PREVISIONE RIMBORSI ANNUALI PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO (1)

<i>Procedure</i>	<i>Attività</i>	<i>Personale</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi regionali	516.613	108.013	624.626
2) Supporto controllo contabile e di gestione	299.963	387.773	687.736
3) Controllo di Merito	127.970	54.188	182.158
4) Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti	12.500	1.891.664	1.904.164
Totale (1)	957.046	2.441.637	3.398.683

(1) Nell'attività 5 è inclusa la previsione di costo del Call Center (CATA)

Anni uomo impiegati

<i>Procedure</i>	<i>Coordinam.</i>	<i>Gestione</i>	<i>UUTT</i>	<i>Totale</i>
1) Gestione degli archivi regionali	0,051	0,847	0,629	1,527
2) Controllo qualità e di gestione, amministrazione, riconciliazione e aggiornamento archivi	0,072	1,186	1,257	2,515
3) Controllo di merito	0,041	0,678	0,000	0,719
4) Gestione dei servizi di assistenza ai contribuenti	0,041	0,678	10,058	10,776
Totale	0,205	3,388	11,944	15,537

PREVISIONE RIMBORSI ANNUALI PER TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO

Rimborsi in Euro - Attività non soggette a IVA ai sensi art.4 co.5 e art.2 co.3 lett a) del DPR 633/72

1) Gestione degli archivi regionali, digitalizzazione dei procedimenti e innovazione

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,051	170.000	8.727		8.727
Attività di gestione	a/p	0,847	69.664	59.008		59.008
Attività UUTT	a/p	0,629	64.074	40.278		40.278
Attività di gestione informatica				404.924	404.924	
Digitalizzazione ed innovazione sviluppo gestionali	quota	1,000		111.689	111.689	
Totale				624.626	516.613	108.013

2) Controllo qualità e di gestione, amministrazione, riconciliazione e rendicontazione pagamenti, privacy e trasparenza ecc.

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,072	170.000	12.218		12.218
Attività di gestione	a/p	1,186	69.664	82.611		82.611
Attività UUTT	a/p	1,257	64.074	80.555		80.555
Attività di gestione informatica e datamart				299.963	299.963	
Amministrazione e spese di funzionamento generali				212.389		212.389
Totale				687.736	299.963	387.773

3) Controllo di merito

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,041	170.000	6.982		6.982
Attività di gestione	a/p	0,678	69.664	47.206		47.206
Attività UUTT		0,000	69.664	-		-
Attività di gestione informatica				127.970	127.970	
Totale				182.158	127.970	54.188

4) Gestione dei procedimenti di assistenza ai contribuenti (UUTT, CATA)

Attività	U/M	Quantità	Rimborso unitario	Importo	Attività	Personale
Attività di coordinamento centrale	a/p	0,041	170.000	6.982		6.982
Attività di gestione	a/p	0,68	69.664	47.206		47.206
Assistenza UUTT (1)	a/p	10,06	64.074	644.441		644.441
Call Center (2)				1.193.034		1.193.034
Attività di gestione informatica			incluso nella tabella 1		-	
Formazione				12.500	12.500	
Totale				1.904.164	12.500	1.891.664

(1) Le UUTT assicurano oltre alle attività di sportello sempre presidiato negli orari di apertura, la ricezione della pratica allo sportello, per e mail o posta ordinaria e con il sistema di ripartizione centralizzato denominato back home, la verifica della documentazione e la definizione.

(2) Il Call center assicura assistenza on demand al telefono e via mail e svolge le stesse funzioni di assistenza di una Unità Territoriale ACI. Il Call Center (detto anche CATA) interviene anche nelle ipotesi di arretrato delle UUTT e nelle attività che richiedono il contatto con l'utenza. Il call center inoltre opera anche come assistente degli Studi di Consulenza.

ALLEGATO C) - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI – 01/1/2020 – 31/12/2022

(ai sensi dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241)

Schema di “Contratto tra Titolare e responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679”

Oggetto: disciplina dei rapporti tra Regione Emilia-Romagna e l'Automobile Club d'Italia in materia di trattamenti di dati personali nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche in ordine a: istruzioni, natura e finalità del trattamento, tipo di dati personali e categorie di interessati, obblighi e diritti del titolare del trattamento, compiti e responsabilità del responsabile del trattamento in osservanza dell'articolo 28 paragrafo 3) del Regolamento Europeo n. 679/2016.

PREMESSE

- Con Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____, è stato approvato lo schema di Accordo di cooperazione in materia di tasse automobilistiche per il triennio 2020-2022, (di seguito Accordo di cooperazione) tra la Regione Emilia-Romagna (di seguito anche “Regione”) e l'Automobile Club d'Italia (di seguito anche “ACI”), di cui il presente atto ne costituisce parte integrante.

Ciò premesso,

TRA

La Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, rappresentata dal Dott. Francesco Raphael Friari, domiciliato presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni della Regione Emilia-Romagna, autorizzato alla stipula del presente accordo di cooperazione ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. _____ del _____,

e

l'Automobile Club d'Italia - ACI, codice fiscale 00493410583, con sede legale in via Marsala, 8, 00185 Roma, legalmente rappresentato dal Presidente Angelo Sticchi Damiani,

si conviene quanto segue:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

- Per "Legge Applicabile" o "Normativa Privacy", si intende il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, per brevità, "GDPR") a far data dal 25.05.2018, il D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e i suoi allegati (di seguito, per brevità, anche "Codice della Privacy"), nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali (di seguito, per brevità, "Garante");
- per "Dati Personali": si intendono tutte le informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica così come definite ai sensi dell'art. 4 par. 1 del GDPR, che il Responsabile tratta per conto del Titolare ai fini dell'espletamento delle attività previste dall'Accordo di cooperazione;
- per "Interessato": si intende la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- per "Attività": si intendono le attività rese dal Responsabile nell'ambito dell'Accordo di cooperazione oggetto del presente contratto, nonché il relativo trattamento dei dati personali;
- per "Titolare": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 7 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Il Titolare del Trattamento è la Giunta della Regione Emilia-Romagna.
- per "Responsabile del Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 8 del GDPR, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 dell'RGPD è ACI.
- per "Ulteriore Responsabile": si intende la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo, soggetto terzo (fornitore) rispetto alle Parti, a cui il Responsabile del trattamento, previa autorizzazione del Titolare, abbia, nei modi di cui al par. 4 dell'art. 28 del GDPR, eventualmente affidato lo svolgimento di parte delle attività di cui all'Accordo o concesso l'accesso all'Archivio delle tasse automobilistiche in sola visualizzazione.
- per "Misure di Sicurezza": si intendono le misure di sicurezza di all'art. 32 del GDPR;
- per "Trattamento": si intende, ai sensi dell'art. 4, par. 2 del GDPR, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

- per “Violazione di Dati personali” (c.d. Data Breach), si intende ai sensi dell'art. 4, par. 12 del GDPR, la violazione di sicurezza che comporta anche accidentalmente o in modo illecito, la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “Amministratore di Sistema” si intende la figura professionale finalizzata alla gestione e alla manutenzione di un impianto di elaborazione o di sue componenti; è altresì considerato tale anche altra figura equiparabile dal punto di vista dei rischi relativi alla protezione dei dati, quale l'amministratore di basi di dati, l'amministratore di reti e di apparati di sicurezza e l'amministratore di sistemi software complessi utilizzati in grandi organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali;
- per “Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer – DPO)” si intende la figura di cui all'articolo 37 e seguenti del GDPR, nominato, per quanto concerne la Regione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, con DGR n. 2329 del 22 novembre 2019.

Articolo 2

Oggetto

1. La presente disciplina regola le operazioni di trattamento dei dati personali rientranti nella sfera di titolarità della Regione effettuate da ACI nell'ambito delle attività previste dall'Accordo di cooperazione, il cui schema è stato approvato con DGR n. del Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni strettamente necessarie allo svolgimento delle attività indicate nell'Accordo di cooperazione e relativi allegati, ai quali si rimanda.
2. I dati saranno trattati soltanto dai soggetti che dovranno utilizzarli per l'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. ACI non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza, né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati.

Articolo 3

Durata e finalità

1. La presente disciplina rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte da ACI, in riferimento al trattamento dei dati personali rientrati nella sfera della titolarità della Regione.
2. Resta fermo il diritto del Titolare, in qualsiasi momento, di revocare e/o modificare la nomina di ACI quale responsabile del trattamento dei dati personali, ivi compresi i relativi compiti e responsabilità, salvo ogni eventuale obbligo di legge.
3. I trattamenti dei dati personali saranno effettuati dalla ACI per il tempo strettamente necessario al conseguimento della finalità per le quali i dati sono raccolti e successivamente trattati in relazione alle attività previste dal medesimo Accordo.

Articolo 4

Tipologie di dati e Categorie di interessati

1. ACI per conto della Regione effettua operazioni di trattamento aventi ad oggetto tutte le categorie di dati personali rientranti nella titolarità dell'amministrazione stessa (cittadini, utenti, etc.) relativamente alle attività previste dall'Accordo di cooperazione.

Articolo 5

Modalità e istruzioni

1. Le modalità e le istruzioni per il Trattamento dei dati personali impartite dal Titolare al Responsabile sono contenute nella presente disciplina, come riportate nei successivi articoli.

Articolo 6

Obblighi e doveri del Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile è obbligato a mettere in atto misure tecniche ed organizzative atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, a salvaguardare la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati trattati (comprese la cifratura e la pseudonimizzazione, effettuazione di *back up* o di *restore*, di un piano di *Disaster Recovery* e di *Business Continuity*, nonché di controlli atti a testare l'efficacia delle misure adottate), in modo tale che i trattamenti effettuati nell'ambito dello svolgimento delle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, soddisfino i requisiti di cui al GDPR, nonché tutelino i diritti degli interessati al trattamento. In particolare, il Responsabile si impegna a mantenere una struttura ed una organizzazione adeguata per la corretta esecuzione delle attività di cui all'Accordo di cooperazione (per sé e per i propri dipendenti e collaboratori interni ed esterni), nel rispetto delle disposizioni normative, nonché nel rispetto delle istruzioni specificatamente impartite dal Titolare nel presente atto e/o di volta in volta impartite in riferimento allo svolgimento delle attività di cui trattasi.

2. In particolare, ACI, in qualità di Responsabile è obbligato a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei dati relative alle attività di competenza previste dall'Accordo di cooperazione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti;
- adottare le misure tecniche e organizzative volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 35 del GDPR, al fine di garantire il rispetto del principio della "Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione predefinita di cui all'art. 25 del GDPR, già in fase contrattuale";
- nominare un responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer) nei casi previsti dalla normativa vigente;
- eseguire i trattamenti connessi alle attività espletate nell'ambito dell'Accordo di cooperazione, compatibilmente e nei limiti delle finalità perseguite. Qualora sorgesse la necessità di effettuare

trattamenti su dati personali diversi ed eccezionali rispetto a quelli normalmente eseguiti, ACI dovrà informare il Titolare del trattamento ed il Data Protection Officer (DPO) della Regione.

- adottare le misure organizzative e procedurali necessarie al fine di autorizzare il personale preposto alle operazioni di trattamento, nonché impartire allo stesso le necessarie istruzioni in materia di privacy nel rispetto delle disposizioni normative, nonché delle condizioni e dei termini contemplati nel presente atto, ivi compresi le istruzioni impartite di volta in volta, quando necessarie. Il Responsabile ha l'obbligo di garantire che il personale autorizzato al trattamento sia vincolato legalmente al rispetto degli obblighi di riservatezza.
- garantire l'adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 32 del GDPR. In particolare - tenuto conto dello stato dell'arte delle misure di sicurezza adottate a protezione dei trattamenti dei dati per conto della Regione come previste dal contratto vigente, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento e, sulla base delle risultanze dell'analisi dei rischi di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati - porre in essere le opportune azioni organizzative per l'ottimizzazione di tali misure, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure comprendono, tra le altre:
 - a) la cifratura dei dati personali;
 - b) misure idonee a garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c) misure idonee a garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d) procedure per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento e predisporre, a cadenza annuale, un rapporto scritto in merito agli adempimenti eseguiti ai fini della legge ed alle conseguenti risultanze, da consegnare al Titolare e permettere eventuali controlli concordati da parte della Regione o suo delegato;
 - e) distruggere, ovvero riconsegnare i dati personali al Titolare, secondo le indicazioni impartite dalla Regione stessa, alla cessazione del trattamento, a meno che non sia previsto per legge un termine di conservazione di dati.
- adottare le politiche interne e impegnarsi ad attuare le misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design); adottare ogni misura adeguata a garantire che i dati personali siano trattati in ossequio al principio di necessità, ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default);
- tenere, ai sensi dell'art. 30 del GDPR e nei limiti di quanto esso prescrive, un Registro delle attività di Trattamento effettuate sotto la propria responsabilità per conto della Regione Emilia-Romagna e

cooperare con il Titolare e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30, comma 4 del GDPR;

- assistere il Titolare, ove richiesto, nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente a quanto prescritto dall'art. 35 del GDPR e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personali, prevista dall'art. 36 del GDPR;
- soddisfare le richieste ritenute legittime, qualora riceva istanze degli interessati in esercizio dei loro diritti di cui dall'art. 15 all'art. 22 del GDPR;
- garantire gli adempimenti e le incombenze anche formali verso l'Autorità Garante, quando richieste e nei limiti dovuti, disponendosi a collaborare tempestivamente, per quanto di competenza, sia con il Titolare sia con l'Autorità. In particolare, ACI dovrà:
 - a) fornire informazioni sulle operazioni di trattamento svolte;
 - b) consentire l'accesso alle banche dati oggetto delle operazioni di trattamento;
 - c) consentire l'effettuazione di controlli;
 - d) mettere in atto quanto necessario per una tempestiva esecuzione dei provvedimenti inibitori, di natura temporanea.
- garantire l'applicazione in merito alle misure di sicurezza da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, secondo quanto prescritto dagli artt. 25 e 32 del GDPR EU 2016/679 in materia di protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita (Privacy by Design) e in materia di misure di sicurezza;
- informare il Titolare tempestivamente ove riscontri carenze sulle misure di sicurezza o su qualunque aspetto relativo ai trattamenti che dovesse comportare responsabilità penale, civile e amministrativa del medesimo Titolare. In particolare, è tenuta altresì ad informare periodicamente il Titolare sullo stato dell'arte relativo agli obblighi e alle prescrizioni contemplate dal GDPR, segnalando contestualmente le eventuali azioni da intraprendere;
- permettere lo svolgimento dei controlli previsti dall'art. 28, par. 3 lett. h) del RGPD 2016/679 da parte della Regione da altro soggetto da quest'ultima incaricato;
- non trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare e nel rispetto della normativa applicabile.

Articolo 7

Ulteriori Obblighi del Responsabile in materia di Amministratore di Sistema

1. Laddove le prestazioni contrattuali implicino l'erogazione di servizi di amministrazione di sistema, ACI, in qualità di Responsabile del trattamento, si impegna a:

- individuare i soggetti ai quali affidare il ruolo di Amministratori di Sistema (System Administrator), Amministratori di Base Dati (Database Administrator), Amministratori di Rete (Network Administrator) e/o Amministratori di Software Complessi e, sulla base del successivo atto di designazione individuale, impartire le istruzioni a detti soggetti, vigilando sul relativo operato;
- assegnare ai suddetti soggetti una *user id* che contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'identità degli Amministratori e che consenta di garantire il rispetto delle seguenti regole:
 - a) divieto di assegnazione di *user id* generiche e già attribuite anche in tempi diversi;
 - b) rimozione dei privilegi di Amministratore delle *user id* attribuite alle figure di Amministratori che non necessitano più di accedere ai dati;
 - c) associare alle *user id* assegnate agli Amministratori una password di adeguata complessità nel rispetto delle “*best practices*” vigenti;
 - d) assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate di amministratore, alle quali devono corrispondere credenziali diverse;
 - e) assicurare che i profili di accesso, in particolare per le utenze con privilegi amministrativi, rispettino il principio del need-to-know, ovvero che non siano attribuiti diritti superiori a quelli realmente necessari per eseguire le normali attività di lavoro. Le utenze con privilegi amministrativi devono essere utilizzate per il solo svolgimento delle funzioni assegnate;
 - f) mantenere aggiornato un inventario delle utenze privilegiate (Anagrafica AdS), anche attraverso uno strumento automatico in grado di generare un alert quando è aggiunta una utenza amministrativa e quando sono aumentati i diritti di una utenza amministrativa.

Articolo 8

Violazione dei Dati personali

1. ACI è tenuta ad informare la Regione Emilia-Romagna ed il Data Protection Officer, tempestivamente e senza ingiustificato ritardo, al fine di rispettare i termini di cui all'articolo 33 GDPR, di ogni violazione di dati personali (cd. data breach) derivante dall'esecuzione delle attività previste dall'Accordo di cooperazione. Tale notifica – da effettuarsi tramite PEC alla Direzione regionale competente in materia e contestualmente al DPO della Regione Emilia-Romagna - deve essere accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del GDPR, per permettere al Titolare, ove ritenuto necessario, di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o darne comunicazione agli interessati, entro il termine di 72 ore da quando il Titolare ne è venuto a conoscenza. Nel caso in cui il Titolare debba fornire informazioni aggiuntive alla suddetta Autorità Garante, ACI supporterà il Titolare nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità Garante siano esclusivamente in possesso del Responsabile e/o di suoi ulteriori Responsabili.

Articolo 9

Nomina di ulteriori responsabili (sub-Responsabili)

1. In esecuzione e nell'ambito di quanto previsto dall'Accordo di cooperazione, ACI, ai sensi dell'art. 28 comma 2 del GDPR, è autorizzata, salva diversa comunicazione scritta del Titolare, a ricorrere alla nomina di Ulteriori Responsabili, previo esperimento delle necessarie procedure di selezione degli operatori applicabili di volta in volta.
2. La nomina di Ulteriori responsabili da parte di ACI sarà possibile a condizione che sull'Ulteriore Responsabile siano imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente Atto, incluse garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il Trattamento soddisfi i requisiti richiesti dalla Normativa Privacy.
4. Qualora gli Ulteriori responsabili omettano di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, ACI conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'Ulteriore Responsabile.

Articolo 10

Responsabilità

1. Il Responsabile ha la piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare con riferimento alle attività affidate attraverso l'Accordo di cooperazione, ai sensi dell'art. 82 del RGPD 2016/679;
4. ACI si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile che amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato per comportamenti attribuibili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy, ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Letto, approvato e sottoscritto

Per la Regione

Il Direttore della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Dott. Francesco Raphael Frieri

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Onelio Pignatti, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO E FINANZE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2480

IN FEDE

Onelio Pignatti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Francesco Raphael Frieri, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2019/2480

IN FEDE

Francesco Raphael Frieri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 2423 del 19/12/2019

Seduta Num. 45

OMISSIS

L'assessore Segretario

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Dirigente Incaricato Andrea Orlando